



Tribunale di Bolzano /Landesgericht Bozen

Sezione Lavoro / Arbeitsstreitsachen

ORDINANZA

REMISSIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE EX ART. 3 L. N. 204 DEL 13.03.1958 E 267 TFUE

Il Giudice del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatoria del Tribunale di Bolzano dott. Lorenzo Puccetti, nella causa n. 666/2010 r.g.l. promossa con ricorso depositato in data 8 ottobre 2010 da Kamberaj Servet, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Pinton e Daniele Simonato, contro l'Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (in seguito: IPES), rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonore Hager Von Strobele e la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano nonché la Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentati e difesi dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Stephan Beikircher, Cristina Bernardi e Doris Ambach e con l'intervento di Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alexander Langer rappresentate e difese dal'avv. Wolfgang Wielander.

TERMINI DELLA CONTROVERSIA

1. Nel presente procedimento il ricorrente, cittadino extracomunitario di **etnia albanese e di religione mussulmana, residente e stabilmente occupato dal 1994** nella Provincia Autonoma Alto Adige/Südtirol, titolare di **carta di soggiorno a tempo indeterminato**, domanda con ricorso depositato in data 8 ottobre 2010 l'accertamento della condotta discriminatoria serbata dai convenuti, non avendo provveduto a corrispondergli in ragione dell'origine **nazionale, della razza e dell'origine etnica** per l'anno 2009 un contributo mensile previsto a favore dei conduttori meno abbienti per l'integrazione del canone di locazione (in seguito: **sussidio casa**). Il Kamberay - appartenente a nucleo familiare monoreddito composto dalla moglie, da due figli e da un genitore anziano a fronte di un canone di locazione di € 1.200,00 mensili - in precedenza percepiva a tale titolo un sussidio di € 550,00 mensili. La domanda è stata respinta, nonostante che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti temporali di **residenza e di occupazione nonché reddituali** richiesti, con la seguente motivazione (comunicata con lettera d.d. 22.03.2010): *".. la domanda da Lei presentata nel corso dell'anno 2009 per la concessione di un contributo al canone di locazione è stata esaminata dalla competente Commissione Interna Sussidio Casa nella seduta del 22.3.2010 ed è stata archiviata. Il contingente da destinare ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, stabilito dalla Giunta Provinciale in data 20.7.2009 con delibera n. 1885, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.P. n. 13 del 1998, è oramai esaurito e pertanto non sussistono più i fondi necessari per poterle erogare il contributo spettante. Lei potrà presentare una nuova domanda nel corso dell'anno 2010 e, se il finanziamento per l'anno in corso sarà sufficiente, Le sarà erogato l'eventuale contributo spettante"*.

Parte ricorrente rassegna le seguenti conclusioni:

in via preliminare

- 1) *qualora il Giudice ritenga la sospensione del processo compatibile con il presente procedimento, sollevare questione di legittimità costituzione dell'art. 5 della L.P. n. 13 del 1998 come modificato dalla L.P. n. 9 del 2008 nella parte in cui, per i benefici da esso considerati ed in particolare per il c.d. "sussidio casa", attribuisce rilevanza non solo all'appartenenza od all'aggregazione ad un gruppo linguistico ma anche alla nazionalità, riservando ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea ovvero agli apolidi, seppur residenti di lungo periodo, un trattamento peggiorativo ovvero potenzialmente tale ad assoluta discrezione della Giunta Provinciale invece di prendere in considerazione il solo requisito del fabbisogno, nonché dell'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 670 del 31.8.1972, per violazione degli artt. 2, 3, 10, comma 1 e 2, 11, 42, comma 2 e 47, comma 2, 117, comma 1, Costituzione;*
- 2) *qualora il Giudice ritenga la sospensione del processo compatibile con il presente procedimento, disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 1 e 2 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché la stessa accerti se la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ostano ad una normativa nazionale, quale quella contenuta nella L.P. n. 13 del 1998, come modificato dalla L.P. n. 9 del 2008 nella parte in cui per i benefici da esso considerati ed in particolare per il c.d. "sussidio casa" attribuisce rilevanza alla nazionalità ovvero alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica riservando ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea ovvero agli apolidi, seppur residenti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno da almeno due anni, un trattamento peggiorativo ovvero potenzialmente tale ad assoluta discrezione della Giunta Provinciale e se spetti al giudice nazionale disapplicare tale normativa nazionale anche nell'ambito di una controversia fra singoli;
nel merito*
- c) *accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della Deliberazione n. 1885 del 20.7.2009 emessa dalla Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano e del Provvedimento di rigetto della domanda di "sussidio casa" comunicata all'odierno ricorrente dall'IPES – Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano con lettera del 22.3.2010;*
- d) *ordinare, anche in via d'urgenza con decreto motivato ed inaudita altera parte, all'IPES – Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Provincia Autonoma di Bolzano nonché alla Giunta Provinciale in persona del loro Presidente pro tempore di cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti del signor Kamberaj Servet provvedendo alla corresponsione nei confronti del medesimo del "sussidio casa" richiesto e dovuto con gli accessori di legge dalla domanda al saldo;*
- e) *per l'effetto condannare, anche in via d'urgenza con decreto motivato ed inaudita altera parte, l'IPES – Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante*

pro tempore a pagare al signor Kamberaj Servet la somma di € 500,00- mensili o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con decorrenza giugno 2009 e cioè la somma di € 8.500,00- fino ad ottobre 2010 oltre alle mensilità successive con gli accessori di legge dalla domanda al saldo;

*f) **ordinare all'IPES – Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro tempore ed alla Provincia Autonoma di Bolzano nonché alla Giunta Provinciale in persona del loro Presidente pro tempore di prorogare con i provvedimenti amministrativi opportuni i termini per depositare ulteriori istanze di “sussidio casa” in relazione al periodo 2009 e 2010 e se necessario 2010;***

g) di dare pubblicità ai suddetti provvedimenti ex art. 124 D.Lgs. 267/2000 ovvero ex art. 28 e 29 L.P. n. 17 del 1993;

h) per l'effetto condannare IPES – Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro tempore e la Provincia Autonoma di Bolzano nonché la Giunta Provinciale in persona del suo Presidente pro tempore, a risarcire il danno non patrimoniale subito dal signore Kamberaj Servet che si quantifica in € 1.500,00- o diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa;

i) ordinare, in caso di accoglimento del presente ricorso, la pubblicazione del relativo provvedimento dell'intestato Tribunale di Bolzano per una volta su due quotidiani locali, uno di lingua tedesca ed uno di lingua italiana, a spese dell'IPES – Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano ovvero della Provincia Autonoma di Bolzano in solido fra loro con vittoria di spese”.

2. La Provincia Autonoma di Bolzano unitamente alla Giunta Provinciale del medesimo ente si è costituita in giudizio esponendo, in particolare, che la legislazione sul **riparto delle agevolazioni edilizie** gode di **copertura costituzionale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Autonomia** e che, nel prevedere un distribuzione delle agevolazioni in **misura proporzionale fra i gruppi linguistici residenti in provincia di Bolzano**, è l'unica **idonea a preservare la pace sociale fra le persone richiedenti un sostegno sociale**, concludendo per la reiezione del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis:

in via pregiudiziale:

accertare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

in via preliminare:

1) ritenere manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'articolo 5 della legge provinciale 13/1998 e conseguentemente respingere la richiesta di sospensione del processo;

*2) rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinché la stessa accerti se la direttiva 2000/43/CE sia compatibile con la disciplina contenuta nella legge provinciale n. 13/1998, **tenendo presente la natura del cosiddetto sussidio casa** come esplicitata nella presente comparsa di costituzione;*

nel merito:

respingere tutte le domande del ricorrente in quanto inammissibili e comunque infondate;”.

3. L'IPES - ente ausiliario della Provincia dotato di personalità di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile ai sensi dell'art. 11 della l.p. n. 13/1998, competente all'istruttoria e all'evasione delle pratiche relative al sussidio casa - a sua volta si è costituito in giudizio associandosi, in via principale, alle difese della Provincia alla quale ha chiesto, in via subordinata in caso di soccombenza, di essere manlevato.
4. Con memoria depositata all'udienza del 23.11.2010 sono intervenute in giudizio l'Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, l'Associazione Volontarius, la Fondazione Alexander Langer - organismi iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni ai sensi degli artt. 5 e 6 del Dlgs. n. 215/2003 (norme di attuazione dell'art. 7 comma 2° della direttiva 2000/43/CE) - aderendo alle conclusioni formulate dal ricorrente.

DIRITTO DELL'UNIONE

5. L'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea (in seguito: TUE) prevede che:
*“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della **dignità umana**, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, **compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze**. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”*.
6. L'art. 6 del TUE prevede che:
 1. *L'unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.*
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.
*I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del **titolo VII della Carta** che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.*
 2. *L'Unione aderisce alla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.*
 3. *I **diritti fondamentali**, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle **tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri**, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”*.
7. L'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (in seguito: Carta) dispone (dignità umana) che:
“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.
8. L'art. 21 dispone (non discriminazione) che:

“È vietata **qualsiasi forma di discriminazione** fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, **l'appartenenza ad una minoranza nazionale**, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. *Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata **qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi**”.*
9. L'art. 34 della Carta (sicurezza sociale e assistenza sociale) che:
 1. *“L'Unione riconosce e rispetta il **diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali** che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.*
 2. ***Ogni individuo** che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione **ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali** conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.*
 3. *Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione **riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa** volte a garantire **un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti**, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le **legislazioni e prassi nazionali**.*
10. La direttiva 2000/43/CE attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente alla razza e dall'origine etnica.
 - 10.1. Il considerando (9) stabilisce che: *“Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono **pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE**, in particolare il raggiungimento di un **elevato livello di occupazione e di protezione sociale**, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la **coesione economica e sociale e la solidarietà**. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.*
 - 10.2. Il considerando 12) che: *“Per **assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti** che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica **dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura**”.*
 - 10.3. Il considerando 13) che: *“**Qualsiasi discriminazione** diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva **dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la Comunità**. Tale divieto di discriminazione **dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità** e lascia impregiudicate le*

disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego”.

10.4. Il considerando (17) che: *“Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a **prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza od origine etnica** e tali misure possono permettere le organizzazioni delle persone in questione se il loro principale obiettivo è la promozione di speciali necessità delle stesse”.*

10.5. Il considerando (26) che: *Gli Stati membri dovrebbero prevedere **sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive** applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.*

10.6. L'art. 2 (nozione di discriminazione) che:

“Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.

Ai fini del paragrafo 1:

- a) *sussiste **discriminazione diretta** quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è **trattata meno favorevolmente** di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;*
- b) *sussiste **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.*

10.7. L'art. 3 (campo di applicazione) che:

- 1 *“...la presente direttiva si applica a tutte le persone ...per quanto attiene ...f) le prestazioni sociali... h) **l'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio ...***
- 2. *La presente direttiva **non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità...**”.*

10.8. L'art. 6 (requisiti minimi) che:

- 1. *Gli Stati membri **possono** introdurre o **mantenere**, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, **disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.***
- 2. *L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva”.*

10.9. L'art. 15 (sanzioni) che: *“Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive..**”.*

11. La direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

11.1 Il considerando (2) stabilisce che: *“Nella **riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999,***

il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea”.

- 11.2 Il considerando (4) che: *“L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato”.*
- 11.3 Il considerando (18) che: *la determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro dell'Unione.*
- 11.4 L'art. 4 che: *“Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.*
- 11.5 L'art. 11 che: *“Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda.. d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;.. f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio.*

CONVENZIONI NAZIONALI RATIFICATE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

12. L'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito: CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, prevede che: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.*
13. L'art. 1 del protocollo n. 12 d.d. 04.11.2000 prevede che:
- 1 *“Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.*
 - 2 *Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1”.*

14. L'art. 43 comma 1° del Dlgs. n. 286 del 25.07.1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139) prevede che *“.. costituisce discriminazione ogni comportamento che, **direttamente o indirettamente**, comporti una distinzione, **esclusione**, restrizione, o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o **l'origine nazionale o etnica**, le convinzioni e le **pratiche religiose**, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, **dei diritti umani e delle libertà fondamentali** in campo politico, economico, **sociale** e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”*.
- 14.1. Il comma 2° del medesimo articolo 43 che: *“In ogni caso compie un atto di discriminazione ..c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, **etnia o nazionalità**”*.
- 14.2. L'art. 44 che: *“quando il **comportamento** di un privato o della **pubblica amministrazione** produce una **discriminazione** per motivi razziali, etnici, **nazionali o religiosi**, il giudice può, su istanza di parte, **ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.....Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al **risarcimento del danno, anche non patrimoniale....Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.....Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre **elementi di fatto anche a carattere statistico** relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.**”***
- 14.3. L'art. 40 comma 6° che: ***gli stranieri titolari di carta di soggiorno** e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno **almeno biennale** e che esercitano una **regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo** hanno diritto di accedere, **in condizioni di parità con i cittadini italiani**, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali **per agevolare** l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e **locazione della prima casa di abitazione**”*.
- 14.4. L'art. 9 (come introdotto del Dlgs. n. 3 del 09.07.2007 con il quale è stata trasposta nell'ordinamento interno la direttiva 2003/109/CE “relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”) che: *“Lo straniero in possesso, **da almeno cinque (5) anni**, di un permesso di soggiorno ...può ...c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad*

erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative **all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico**, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”.

14.5. L'art. 2 che: “Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono **riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali** in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.....Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e **nell'accesso ai pubblici servizi**, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.

15. L'art. 2 comma 1° del Dlgs. n. 215/2003 (con il quale è stata trasposta nell'ordinamento interno la direttiva 2000/143/CE “ per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) che: “1. Ai fini del presente decreto, per **principio di parità di trattamento** si intende **l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica**. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

- a) **discriminazione diretta** quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è **trattata meno favorevolmente** di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
- b) **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio, una prassi, **un atto**, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di **particolare svantaggio rispetto ad altre persone**».

15.1. L'art. 2 comma 2° che: “E' fatto salvo il disposto **dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ...**”.

15.2. L'art. 3 comma 1° che: “1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: ... g) **prestazioni sociali** ... i) **accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio**”.

15.3. L'art. 3 comma 4° che: “Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle **differenze di trattamento** che, pur risultando, **indirettamente discriminatorie**, siano **giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari**”.

15.4. L'art. 4 comma 4° che: “ Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, **ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti**. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

- 15.5. L'art. 4 comma 5° che: *“Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento”*.
- 15.6. L'art. 4 comma 6° che: *“Il giudice può ordinare **la pubblicazione del provvedimento** di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale”*.
- 15.7. L'art. 5 che: *“Sono legittimati ad agire.. in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco ... sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione”*.

DIRITTO PROVINCIALE

www.provinz.bz.it/ressorts/generaldirektion/lexbrowser_i.asp

16. L'art. 15 comma 2° del d.p.r. n. 670/1972 del 31.12.1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol; in seguito: Statuto) - **fonte di rango costituzionale** - prevede che *“:(2) La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in **proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo**, salvo casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari”*.
17. L'art. 61 comma 1° dello Statuto che (Enti locali): *“nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi”*.
18. L'art. 89 dello Statuto stabilisce che (Ruolo del personale di uffici statali in provincia di Bolzano) - **fonte di rango costituzionale**, che: *“I posti dei ruoli ... considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli”*.
19. L'art. 18 del d.p.r. n. 752/1976 che: *“nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a rendere, in forma anonima, **una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino**. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di **aggregazione ad uno di essi**”*.
20. L'art. 1 della l.p. n. 13 del 17.12.1998 (**Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata**) – fonte di **rango**

primario - prevede che” (**finalità della legge**):...., *la Provincia autonoma di Bolzano persegue le seguenti finalità: a)la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti a più basso reddito*; che l’art. 2 comma 1° della predetta legge stabilisce che (**Categorie di interventi**): *Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto:... K) La concessione a conduttori meno abbienti di contributi mensili (sussidio casa) per l’integrazione del canone di locazione. Per la concessione del sussidio casa l’amministrazione provinciale può avvalersi dell’IPES o delle comunità comprensoriali.*

20.1.L’art. 5 comma 7° (come modificato dall’art. 1, comma 6, della l.p. 13 ottobre 2008, n. 9), specifica che (**proporzione tra consistenza e fabbisogno dei gruppi linguistici**);

- (1) *i fondi per gli interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere K, devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, ed il fabbisogno di ciascun gruppo.*
- (2) *Il fabbisogno di ciascun gruppo linguistico viene determinato annualmente. Ai fini della determinazione del fabbisogno vengono considerate le domande presentate negli ultimi dieci anni, e precisamente:*
 - a) *le domande di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero della propria prima abitazione, che hanno raggiunto non meno di 20 punti;*
 - b) *le domande per l’assegnazione di un alloggio in locazione dell’IPES e per il sussidio casa, che hanno raggiunto non meno di 25 punti.*

.....

- (4) *Al fine di consentire l’osservanza dell’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il richiedente deve produrre la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.*

....

- (5) *Anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) che risiedono nel territorio provinciale, svolgono un’attività lavorativa e possiedono gli altri requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie devono presentare la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, ai sensi dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Qualora i richiedenti di cui sopra siano coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa.*

.....

- (7) *“.... la Giunta provinciale determina annualmente l’entità dei mezzi da riservare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi soggiornanti, al momento della presentazione della domanda, continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e che abbiano svolto nel territorio provinciale un’attività lavorativa per almeno tre anni. Il numero delle abitazioni in locazione che può essere assegnato ai menzionati immigrati è determinato in proporzione*

alla media ponderata tra la loro consistenza numerica e il loro fabbisogno. La quota dei mezzi per l'edilizia abitativa agevolata destinati all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario nonché al sussidio casa è determinata secondo gli stessi criteri....

20.2. L'art 45 comma 1° che (**requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni**): *“Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: a) avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella provincia...”*

20.3. L'art. 91 comma 1 °che (Sussidio casa): *“I contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera K), perseguono lo scopo di facilitare l'accesso al mercato libero delle locazioni ai locatari meno abbienti...”*.

21. La Deliberazione della Giunta provinciale n. 1865 del 20.07.2009 (**Edilizia abitativa agevolata... Determinazione ..dell'entità dei mezzi da destinare per l'anno 2009 ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi**) – fonte provvedimentale – stabilisce, ai sensi dell'art. 5 comma 7° della l.p. n. 13 del 17.12.1998, che: *“...L'entità dei mezzi da destinare all'acquisto, nuova costruzione e al recupero di alloggi per il fabbisogno abitativo primario nonché per il sussidio casa è determinato ugualmente in proporzione alla media ponderata tra la consistenza numerica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, ed il loro fabbisogno.*

I pesi attribuiti ai due valori sono i seguenti:

- ***5 per la consistenza numerica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi – vedi (A) nella tabella allegata alla presente deliberazione – perché ci si orienta al consolidamento e ad una migliore integrazione del gruppo stabilmente residente avvicinando il valore di più all'effettiva consistenza del gruppo.***
- ***1 per il fabbisogno – vedi (B) nella tabella allegata alla presente deliberazione – in quanto il dato non è molto rappresentativo, perché non rispecchia l'effettivo fabbisogno ed è probabilmente soggetto a forte fluttuazione.***

*La consistenza numerica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi residenti nel territorio provinciale al 31.12.2007 era di **21.946 unità**, rispetto alla totalità dei cittadini residenti alla stessa data nel territorio provinciale pari a **493.910** unità.*

*La **quota** di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi rispetto alla percentuale della popolazione complessiva residente ammonta al **4,44%**.*

....

....

*Ai fini della determinazione dell'entità dei mezzi destinati .. al sussidio casa, viene accertato il fabbisogno considerando tutte le domande valide presentate dai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi **nell'anno 2007**.*

*Nell'anno 2007 vennero presentate da parte di **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi** n. **18 domande** per la concessione di **agevolazioni edilizie** per il fabbisogno abitativo primario e **2.892 per il sussidio casa**.*

*Complessivamente vennero presentate nel 2007 n. 11.568 domande, di cui n. 2.224 per la concessione di agevolazioni edilizie per il fabbisogno abitativo primario, n. **9.344 (domande)** per il **sussidio casa**.*

*La media ponderata tra consistenza e fabbisogno relativa ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi rispetto al numero complessivo delle domande presentate, in base al calcolo di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 17.12.1998, n. 13 ammonta al **7,90 %**.*

....

La Giunta Provinciale, ad unanimità dei voti, espressi legalmente delibera

1. ...

*4. E' determinato nel **7,90 % dei mezzi previsti** nel programma degli interventi per l'anno 2009 per la concessione di agevolazioni edilizie.. e al sussidio casa, l'entità dei mezzi per la concessione di agevolazioni edilizie e per il sussidio casa.*

L'AUTONOMIA SPECIALE RICONOSCIUTA ALLA PROVINCIA AUTONOMA ALTO ADIGE/SÜDTIROL E I PRINCIPI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

22. Per la comprensione della pregnanza e della portata dell'istituto della proporzionale linguistica nelle sue varie accezioni - compresa dunque la regola dettata dall'art. 15 comma 2° Statuto (in seguito: **proporzionale combinata**) in base alla quale la distribuzione di mezzi del bilancio provinciale destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali (novero degli interventi ai quali appartiene il **sussidio casa**) avviene normalmente in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico (italiano, tedesco, ladino) ed in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo (previa dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico) - non si può prescindere da un brevissimo *excursus* storico. Va anche premesso che, tanto nel linguaggio comune quanto in quello aulico più prettamente giuridico, il termine "proporzionale linguistica" viene anche indicato anche con il sinonimo "proporzionale etnica", nonostante che tale ultima definizione non trovi riscontro nel diritto positivo costituzionale, mentre se ne trova traccia nella legislazione provinciale primaria (art. 2 comma 1° l.p. n. 1/1977, "norme a favore dei neolaureati in medicina") e secondaria (art. 11 comma 2° d.p.g. 20/2003, "regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale").
23. E' noto come il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen pur essendo ricompreso nello spartiacque geografico della penisola italiana (esclusa la zona della valle della Drava – appartenente al bacino idrografico dell'area danubiana - posta fra la sella di Dobbiaco e il confine con l'Austria di Prato alla Drava con inclusione della valle del rio Sesto fino al passo di Monte Croce Comelico), sia da sempre zona di contatto di almeno quattro culture non omogenee: quella tedesca, la slava (almeno in alcuni momenti storici in relazione alle parti più orientali del territorio), la neolatina, la ladina (quest'ultima, non

del tutto a torto, da alcuni considerata la più antica cultura insistente con carattere di continuità sul territorio, in quanto discendente dalle antiche popolazioni retiche abitanti le Alpi ed espressione di una tradizione, di una lingua che non solo in Alto Adige/Südtirol ma anche in altre zone di confine meridionale della mitteleuropea rappresenta - anche se non solo - un *trait d'union*, un cuscinetto, fra cultura germanica e neolatina).

24. E' un dato di fatto incontestabile che alla vigilia della prima guerra mondiale la popolazione di lingua italiana residente nell'attuale Provincia fosse – all'interno dell'impero multietnico e multiculturale austroungarico (ad eccezione del “comune sentire” cattolico) – largamente minoritaria (censimento 1910: 3% della popolazione locale pari a circa 7.000 individui) a favore di quella tedesca depositaria di una tradizione plurisecolare profondamente radicata nel territorio.
25. L'epilogo della prima guerra mondiale vide con il Trattato di Saint-Germain del 1919 l'assegnazione del Sudtirolo all'Italia; durante il ventennio fascista la popolazione autoctona (tedesca e anche ladina) fu oggetto di un tentativo forzato e violento di italianizzazione attraverso, da un lato, l'immigrazione di popolazioni di lingua italiana da altre parti svantaggiate del territorio nazionale e, dall'altro, l'adozione di una legislazione speciale diretta all'annichilimento della lingua e della cultura tedesca, tentativo culminato nel famigerato istituto delle opzioni (accordo Von Ribbentrop-Ciano del 23.06.1939), strumento con il quale si sarebbe dovuto giungere al trasferimento forzato della popolazione allogena nel *Reich*, probabilmente al confine orientale del futuribile ed allargato *Lebensraum(s)*.
26. Al termine della seconda guerra mondiale, sconfitto l'asse Roma-Berlino e la relativa ideologia totalitaria, si giunse all'Accordo di Parigi concluso in data 5 settembre 1946 fra il primo ministro italiano Alcide De Gasperi e quello austriaco Gruber con il quale: si attribuiva piena e pari dignità alla lingua ed alla cultura tedesca (c.d. bilinguismo); si concedeva un potere legislativo ed esecutivo autonomo; veniva delineato quello che *in nuce* era l'istituto della proporzionale linguistica, mediante il riconoscimento ai cittadini di lingua tedesca dell'”*uguaglianza dei diritti per l'ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi linguistici*”.
27. Tale accordo fu tradotto nel primo Statuto di autonomia del 1948 approvato con legge costituzionale, con il quale le peculiarità della esigenze autonomistiche sudtirolesi furono, senza dubbio, diluite attraverso la creazione di un unico ente territoriale locale, la Regione Trentino Alto Adige, comprendente anche la Provincia di Trento abitata quasi esclusivamente da cittadini di madrelingua italiana.
28. Successivamente con due risoluzioni del 31.10.1960 e del 28.11.1961 l'ONU invitò Austria ed Italia ad avviare trattative per trovare una soluzione alle divergenze esistenti in merito all'applicazione dell'Accordo di Parigi. Dopo alterne vicende si giunse nel 1972 all'approvazione del nuovo Statuto che ha riconosciuto alla Provincia Autonoma di Bolzano ampie competenze anche legislative e mantenuto alla Regione Trentino Alto Adige solo competenze marginali.
29. L'istituto della **proporzionale linguistica**, previsto nell'accordo di Parigi solo per riequilibrare l'evidente predominio della componente italiana nel pubblico impiego, già presente all'art. 54 del primo Statuto di

autonomia del 1948 per gli enti locali ed esteso poi con lo **Statuto del 1972** anche al personale delle amministrazioni statali (in base all'art. 89 il calcolo della proporzionale si fonda sui risultati dell'ultimo censimento, attraverso la dichiarazione di appartenenza o anche dal 1991 di aggregazione linguistica) è stato allargato ad ogni ambito della vita pubblica, compresi gli stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali (art. 15 comma 2° Statuto).

30. Come condivisibilmente evidenziato in dottrina, la proporzionale “*non protegge solo i gruppi etnici tedesco e ladino, ma anche quello italiano, minoritario nella provincia*” erigendo - attraverso l'accentuazione non solo dei “diritti di gruppo” (secondo il modello tradizionale del “tutelare separando” ovvero “*Nebeneinander aber nicht miteinander*” o “*Je mehr wir uns trennen, desto besser verstehen wir uns*”) ma anche del “diritto del gruppo”, ora composto da tutti i lungoresidenti (cittadini italiani e comunitari) a prescindere dal gruppo linguistico di (obbligatoria) appartenenza o aggregazione, a discapito di quelli appartenenti al singolo individuo - l'appartenenza etnica quale presupposto necessario per l'accesso a diritti e risorse (attraverso la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici per consentire la formazione delle quote di diritti) ed istituendo un sistema giuridico, politico, sociale che appare, sotto molteplici angolazioni, **oggettivamente** non solo contrario ma invero completamente estraneo ai **principi fondamentali dell'Unione** fondati sui valori antitetici del divieto di discriminazione in base alla nazionalità (art. 18 TFUE) e all'origine etnica (art. 19 TFUE), della libera circolazione dei cittadini comunitari in genere (art. 20 e 21 TFUE) e dei lavoratori (art. 45 TFUE) nonché della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), della tutela dei valori fondamentali della persona (art. 2 TUE) e dei diritti e delle libertà fondamentali (art. 6 TUE); dei divieti di discriminazione e sul diritto alle prestazioni sociali previsti (artt. 21 e 34 della Carta).
31. **L'autonomia speciale**, garantita nell'ordinamento costituzionale interno e internazionale, è infatti **priva di ancoraggio nel diritto dell'Unione che non riconosce all'Alto Adige/Südtirol uno statuto speciale come invece accade, ai sensi dell'art. 355 TFUE, per altre realtà territoriali particolari** quali, ad esempio, **le isole Åland**, in relazione alle quali, in esecuzione dell'art. 1 del protocollo n. 2 d.d. 24.06.1994 del trattato di adesione della Finlandia e quindi di **specifico accordo politico** - sono consentite discriminazioni volte a **salvaguardare il carattere svedese delle isole**, nell'acquisto di proprietà immobiliari e nel godimento della libertà di stabilimento e prestazione di servizi nei confronti di coloro che non siano cittadini dell'arcipelago (altre limitazioni interessano, ad esempio, anche le isole Faeröer, le isole Normanne e l'isola di Man).
32. L'istituto della proporzionale in tutte le sue accezioni sembra peraltro rientrare negli **strumenti risarcitori** previsti per le popolazioni alloglotte (contemplati a quanto, sembra anche nel considerando (17) della direttiva 2000/43/CE) e quindi, in quanto tali ontologicamente **a termine** (tutela dinamica), come peraltro legislativamente previsto; al contrario della legislazione sul bilinguismo che ha natura permanente essendo strumento imprescindibile per la salvaguardia della cultura alloglotta (tutela statica).
33. Nel 1992 il Trattato di Maastricht ha introdotto la **cittadinanza europea** come nuovo e complementare

status per tutti i cittadini degli Stati membri. Accordando ad ogni cittadino il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il nuovo Trattato riconosce il ruolo essenziale dei singoli, **indipendentemente dal fatto che siano o meno economicamente attivi**, all'interno della nuova Unione. Ciascun individuo ha diritti e doveri che complessivamente creano una nuova condizione destinata ad essere lo *status* fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Secondo una giurisprudenza oramai consolidata, un soggetto la cui capacità di circolare all'interno dell'UE è ostacolata anche dallo Stato membro di cui è cittadino, può invocare i diritti derivanti dal Trattato. I **diritti fondamentali** in forza del diritto dell'Unione possono essere **invocati** indipendentemente come **diritti autonomi** a prescindere da un qualunque altro nesso con il diritto dell'Unione. Inoltre è divenuto impossibile pensare ai cittadini come semplici fattori economici di produzione non essendo più da considerare risorse utilizzate per la produzione di beni e servizi, bensì individui legati ad una comunità politica e protetti da diritti fondamentali.

34. Il sistema, già in imbarazzo rispetto ai canoni comunitari di parità di trattamento, di libera circolazione, di libertà di stabilimento, entra in fibrillazione con **l'estensione dei diritti e delle libertà tutelate dal diritto dell'Unione** (da quelle più strettamente attinenti alla tutela prettamente economica del mercato comune, alla salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone) **anche ai cittadini non comunitari**.
35. Tutta una **serie di istituti** e non solo quello relativo al riparto delle risorse pubbliche in base alla consistenza dei gruppi linguistici (art. 15 comma 2° Statuto c.d. proporzionale combinata), oggetto mediato della controversia in esame, **appaiono di difficoltosa compatibilità con i principi del diritto dell'Unione** e segnatamente con i diritti di libera circolazione, di stabilimento e con il divieto di discriminazione.
- 35.1. La proporzionale linguistica per l'accesso al pubblico impiego statale (art. 89 Statuto), per la quale è stata peraltro previsto, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 752/1976, un termine di durata ormai abbondantemente scaduto di 30 anni dall'entrata in vigore dello Statuto; quella per l'accesso al pubblico impiego provinciale (l.p. n. 44/1988), comunale (l.r. n. 8 del 28/05/1990), alle dipendenze di enti pubblici economici (art. 32bis d.p.r. 752/1976).
- 35.2.** Il diritto di precedenza - fra candidati idonei - di quelli residenti da almeno due anni in provincia di Bolzano anche se aventi punteggio complessivo inferiore (art. 12 comma 1° d.p.r. n. 752/1976 del 26.07.1976); strumento adottato, secondo l'interpretazione autentica fornita da un noto esponente politico recentemente scomparso, allo scopo "*di favorire l'assunzione di candidati di lingua italiana acclimati*". La disposizione è già stata oggetto di disapplicazione ex Art 39 CE – ora art. 45 TFUE - da parte del TAR Lazio n. 8188/2003 d.d. 02.01.2003 relativamente al concorso dell'anno 2000 per l'accesso alla Magistratura ordinaria, per contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dello stesso Stato membro.
- 35.3. L'istituto disegnato dall'art. 20ter comma 1° del d.p.r. n. 752/1976 (inserito dall'art. 2 del Dlgs. 23 maggio 2005, n. 99), nell'imporre l'obbligo della residenza per rendere la dichiarazione di appartenenza o

aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, impedisce di fatto la partecipazione ai concorsi pubblici dei cittadini dell'Unione (italiani e non) non residenti nel territorio provinciale. La norma è stata recentemente oggetto (prot. 640/I/10 d.d. 10.11.2010) di una meritoria interpretazione conforme ai principi del diritto dell'Unione e costituzionali da parte del Presidente del Tribunale di Bolzano, nella veste di titolare dell'ufficio amministrativo incardinato presso il Tribunale ordinario di Bolzano competente ai sensi del predetto art. 20ter al rilascio e alla conservazione dei certificati di appartenenza o aggregazione linguistica, nel senso che tutti i cittadini dell'Unione anche se non residenti nel territorio della Provincia possono rendere la dichiarazione se portatori di "un legittimo interesse da illustrare all'Ufficio". L'intervento appare in linea con la costante giurisprudenza comunitaria, che ha più volte evidenziato come il principio di primazia del diritto dell'Unione obblighi alla disapplicazione tanto gli organi giurisdizionali quanto quelli amministrativi (cfr. C-103/1988, Fratelli Costanza s.p.a. d.d. 22.06.1989 par. 30 e 31).

35.4. Profili problematici interessano infine anche altre disposizioni: la limitazione per i neoresidenti all'elettorato attivo per un periodo di quattro anni (art. 25 comma 4° Statuto), la preferenza per i residenti (in questo caso viene quanto meno esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza) nel collocamento al lavoro (art. 10 comma 3° Statuto), le limitazioni all'accesso alla scuola con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno (d.p.r. 301/1988).

36. All'interno di tale modello ed, in particolare, in relazione alle risorse da destinare a scopo assistenziali e sociali, sono di **incerta collocazione una serie di altri gruppi non menzionati nel paradigma dell'art. 15 comma 2° Statuto** - cresciuti nel tempo per naturale evoluzione storica del sistema economico e sociale proiettato, attraverso il superamento delle barriere etniche e razziali, verso la creazione dello statuto del *homo novus* del *civis europeus sum* o meglio del "cittadino del mondo" - i cui diritti sono, in maniera diversa, limitati o esclusi: i nuovi residenti comunitari (italiani e non), i residenti comunitari non in regola con la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, i residenti extracomunitari.

Esemplificando i diritti sembrano riconosciuti secondo una serie di successive barriere:

- tutela forte: cittadini comunitari residenti o occupati da più di 5 anni nel territorio provinciale, se in regola con la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico;
- tutela debole: cittadini extracomunitari residenti da almeno 5 anni e che abbiano svolto nel territorio provinciale un'attività lavorativa per almeno 3 anni;
- nessuna tutela: cittadini comunitari non lungoresidenti o lungoccupati e/o non in possesso di dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici; cittadini extracomunitari non lungoresidenti e lungoccupati.

SUSSIDIO CASA: PROFILI DI CRITICITA'

37. Prima dell'emanazione della l.p. 13 ottobre 2008, n. 9 la normativa *de qua* distingueva la popolazione residente in due gruppi: cittadini italiani, cittadini comunitari ed extracomunitari; di fatto le risorse pubbliche destinate al sussidio casa erano state sempre sufficienti a soddisfare tutte le richieste di intervento.
38. Dopo l'emanazione della l.p. 13 ottobre 2008, n. 9 la normativa vigente distingue la popolazione residente in due gruppi: cittadini comunitari (italiani e non), per i quali è indistintamente previsto per l'accesso al beneficio la produzione della dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici; cittadini extracomunitari, che non devono rendere la predetta dichiarazione.
39. La legislazione in materia di sussidio casa trova copertura nell'art. 15 comma 2° dello Statuto di autonomia. Il coacervo normativo tenta di contemperare l'istituto della proporzionale combinata con il diritto di parità di trattamento, libera circolazione e stabilimento dei cittadini dell'Unione, imponendo peraltro per l'accesso al beneficio anche ai cittadini comunitari non italiani, l'onere di produrre la dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica. Nel contempo sembra obliterare i divieti di discriminazione per nazionalità previsti a tutela della persona umana e quindi anche dei cittadini non comunitari.
40. Il comma 7° dell'art. 5 della l.p. n. 13/1998, attuativo del precetto previsto dall'art. 15 comma 2° Statuto, nell'attribuire alla giunta provinciale il compito di determinare gli stanziamenti destinati al sussidio casa non solo in base allo stato di bisogno, ma anche (necessariamente) in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi, contiene *in nuce* il germoglio della discriminazione (*id est* disparità di trattamento nonostante il fattore comune dello stato di bisogno).
- 40.1. Per quanto riguarda la determinazione degli stanziamenti per il 1° gruppo (cittadini comunitari) la giunta provinciale ha tenuto conto della media ponderata *tout court* fra consistenza e fabbisogno, attribuendo peso uno (1) tanto alla consistenza numerica di ciascun gruppo quanto al fabbisogno.
- 40.2. Per quanto concerne la determinazione degli stanziamenti per il 2° gruppo (cittadini extracomunitari), ha stimato la media ponderata attribuendo peso cinque (5) alla consistenza numerica e peso uno (1) al fabbisogno. Nel calcolare il fabbisogno sono state calcolate tutte le agevolazioni edilizie per l'anno 2007 e quindi non solo quelle riguardanti il sussidio casa ma anche quelle - distorcendone ulteriormente il risultato - concernenti i contributi per l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario (in seguito **contribuito casa**), interventi quest'ultimi di arduo accesso per gli extracomunitari, poiché notoriamente non in grado di sostenere economicamente i complessivi costi relativi all'accesso o al consolidamento della proprietà immobiliare.
- 40.3. A titolo di **contribuito casa** nell'anno 2009 sono state approvate erogazioni a favore dei cittadini appartenenti al 1° gruppo (comunitari) per € 69.266.124,00 (pari a 1.872 domande); mentre a favore di persone appartenenti al 2° gruppo (extracomunitari) solo per € 1.404.495,00 (pari a 30 domande).
- 40.4. Per soddisfare nell'anno 2009 le **esigenze complessive di accesso all'abitazione in locazione ovvero in**

proprietà (sussidio casa e contributo casa), al **primo gruppo** - che ha visto peraltro accolte tutte le domande presentate in regola con i requisiti reddituali, di residenza o lavoro e di presentazione del certificato di dichiarazione o aggregazione linguistica - sono state approvate erogazioni pari complessivamente ad **€ 90.812.321,57, di cui € 21.546.197,57** a titolo di sussidio casa nonché € 69.266.124,00 a titolo di contributo casa; al **secondo gruppo complessivamente € 11.604.595,00, di cui € 10.200.000,00** a titolo di sussidio casa nonché € 1.404.595,00 a titolo di contributo casa.

41. Il coacervo normativo, nel distinguere, a parità di requisiti reddituali, fra cittadini comunitari (italiani e non) ed extracomunitari e nel porre ostacoli all'accesso al beneficio per i cittadini comunitari, manifesta problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare, sotto i seguenti profili.

41.1. **Calcolo delle percentuali attribuibili ai due gruppi**: riconoscendo prevalenza - in maniera apparentemente iniqua - al criterio della consistenza numerica a discapito dello stato di bisogno, con la conseguenza che **per l'anno 2009 sono state evase tutte le domande di soggetti del primo gruppo e respinte 380 domande nuove proposte da soggetti appartenenti al secondo gruppo perché i fondi erano esauriti** (fra l'altro secondo il discutibile principio del *prior in tempore potior in iure id est* chi prima arriva meglio alloggia) **ed evase solo parzialmente 306 domande di rinnovo.**

41.2. **Obbligo di residenza di 5 anni e di lavoro da almeno 3 anni per i soli extracomunitari (previsto ex art. 5 comma 7° l.p. n. 13/1998), mentre per i cittadini comunitari (italiani e non) è previsto il meno gravoso limite del combinato disposto degli artt. 45 comma 1° e 91 comma 1° della l.p. 13/1998 della residenza (anche storica) da almeno 5 anni o, alternativamente, dello svolgimento di attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 5 anni**: si tratta di vincolo di radicamento nel territorio di per sé considerato legittimo ai sensi dell'art. 18 TFUE dalla giurisprudenza comunitaria nei confronti di cittadini dell'Unione (cfr. C-158/07 Förster, relativo al limite di 5 anni di residenza richiesti agli studenti comunitari non cittadini belgi per ottenere borse di studio), nonché in linea con le previsioni del Dlgs. n. 3/2007 attuativo della direttiva 2003/109/CE (soggiornanti di lungo periodo), ma che potrebbe essere valutato discriminatorio nel momento in cui distingue (per nazionalità) fra cittadini comunitari e non comunitari, prevedendo solo a carico di quest'ultimi requisiti più gravosi.

41.3. **Dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici presenti (italiano, tedesco, ladino)**: obbligo di produrre la dichiarazione unitamente alla richiesta del beneficio, a pena di inammissibilità della domanda, non solo per i cittadini italiani autoctoni e non, ma anche per tutti i cittadini comunitari estranei (tranne quelli di area germanica affini ma solo per lingua al gruppo tedesco) ai gruppi linguistici storici della Provincia. La disposizione appare in contrasto con gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 18, 45, 49 TFUE e gli artt. 1, 21 e 34 della Carta, che tutelano la dignità umana e vietano discriminazioni o ostacoli nella libera circolazione delle persone e dei lavoratori e nella libertà di stabilimento nei confronti di tutti i cittadini comunitari (italiani e non).

41.4. **Obbligo di residenza di 5 anni ovvero di lavoro da almeno 5 anni per i cittadini comunitari (italiani e non)**: la disposizione pone dubbi di compatibilità con gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 18, 45, 49 TFUE e gli

artt. 21 e 34 della Carta.

42. La Corte di Giustizia non si è mai pronunciata sulla conciliabilità dell'istituto della proporzionale linguistica con i principi dei diritti dell'Unione. Peraltro anche la tutela delle minoranze linguistiche rientra pacificamente nel novero dei principi generali del diritto comunitario tutelati dagli art. 2 e 6 TUE e dall'art. 14 CEDU quali risultano anche dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e quindi del diritto dell'Unione.
43. La Corte si è invece pronunciata due volte sull'**istituto del bilinguismo**.
- 43.1. La prima pronuncia (C-274/96, Bickel-Franz d.d. 24.11.1998), riguarda l'estensibilità o meno del diritto ad ottenere un processo in lingua tedesca in provincia di Bolzano a **cittadini comunitari non italiani**. Per la Corte l'art. 6 TCE (ora art. 18 TFUE) contrasta contro una normativa nazionale che, riconoscendo a cittadini di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato residenti nell'ambito di un determinato ente territoriale il diritto ad ottenere il processo nella loro lingua, non riconosca il medesimo diritto anche ai cittadini degli altri Stati membri della stessa lingua che circolano o soggiornano nel territorio interessato, così violando il principio di discriminazione in base alla nazionalità.
- 43.2. La seconda pronuncia (C-281/98, Angonese d.d. 06.06.2000), trae origine dal rigetto, da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano, della domanda di ammissione ad un concorso per l'assunzione presentata da un **cittadino italiano residente in provincia di Bolzano** perfettamente bilingue sebbene non munito dell'attestato di bilinguismo. La Corte ha dichiarato il contrasto con l'art. 48 TCE (ora art. 45 TFUE) della richiesta obbligatoria (basata su leggi, contratti collettivi o semplice prassi), ai fini dell'ammissione ad un concorso per l'assunzione, di un unico attestato, rilasciato in una sola provincia di un solo Stato membro. Un siffatto prerequisito è stato valutato quale irragionevole **discriminazione basata sulla nazionalità dei cittadini comunitari**, anche se riferibile secondo la Corte - che non ha aderito consapevolmente alle conclusioni rassegnate sul punto dall'avvocato generale (il quale aveva escluso l'esistenza di un fattore di collegamento con il diritto comunitario nella circostanza che il ricorrente aveva svolto un periodo di studi in Austria) - **alla libera circolazione dei lavoratori comunitari all'interno dello stesso Stato membro**, coerentemente peraltro con il riconoscimento ai cittadini dell'Unione **dello status di cittadini europei**. La Corte ha poi precisato che spetta unicamente ai giudici nazionali, che sono chiamati a risolvere la controversia e devono assumere la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la **necessità** di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la **rilevanza** delle questioni sottoposte alla Corte.
44. La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla compatibilità del sistema speciale sudtirolese con l'ordinamento costituzionale interno, ha più volte ricordato che la **tutela delle minoranze linguistiche** costituisce uno dei **principi fondamentali dell'ordinamento** (da ultimo cfr. anche s. 159/2009 avente ad oggetto peraltro la legge regionale di tutela della lingua friulana nel Friuli Venezia Giulia), giacché espressione della garanzia indicata dall'art. 6 della Costituzione. Inoltre (cfr. s. n. 213/1998 d.d. 01.06.1998), pur non avendo mai esplicitamente affermato che tale coacervo normativo tuteli "*principi*

fondamentali e diritti inalienabili riconosciuti e garantiti dalla Costituzione italiana”, ha più volte ribadito che le norme di attuazione occupano nel sistema delle fonti interne **rango costituzionale** e che esse rappresentano la miglior realizzazione realisticamente possibile dell'autonomia, giacché tali norme costituiscono *“un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell'equilibrio complessivo dell'ordinamento cui le norme di attuazione sono preordinate”*

45. Le predette pronunce hanno riguardato diffusamente gli istituti riguardanti la rappresentanza politica dei gruppi etnici nelle istituzioni regionali e provinciali, l'uso della lingua nei rapporti con i pubblici uffici, il possesso dell'attestato di bilinguismo per l'accesso al pubblico impiego, l'istituto della proporzionale etnica nel pubblico impiego (art. 89 Statuto).
46. La Corte Costituzionale nazionale ha anche ritenuto che il principio di *primauté* del diritto dell'Unione imponga al Giudice nazionale di disapplicare la disposizione interna incompatibile, anche se avente rango costituzionale (cfr. s. n. 232/1989), individuandone il solo confine (**c.d. teoria dei controlimiti** al principio di primazia del diritto dell'Unione) nel contrasto con *“i principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona”* (ex multis cfr n. 183/1973, 170/1984, 284/2007, 348/2007, 227/2010); anche il *Bundesgerichtshof* della R.F.T. ha fatto applicazione tradizionalmente del medesimo principio (da ultimo cfr. s. 30.06.2009 sul Trattato di Lisbona 2 BvE 2/08, in particolare il punto n. 240 della motivazione).
47. Riguardo alla ripartizione degli stanziamenti destinati a scopi assistenziali e sociali (art. 15 comma 2° Statuto) in applicazione della c.d. proporzionale combinata, oggetto specifico della presente ordinanza di pronuncia pregiudiziale, consta un **solo precedente** (cfr. Corte Cost. n. 227/1987 d.d. 04.06.1987) relativo al diniego di contributo **per l'edilizia abitativa per mancata produzione del certificato di appartenenza al gruppo linguistico**. La questione di costituzionalità è stata dichiarata inammissibile giacché si trattava di requisito non previsto nella fattispecie. In tale occasione il giudice delle leggi si è limitato ad osservare che *“il criterio di ripartizione dei benefici in materia di edilizia sociale fondato sull'appartenenza etnica costituisce... un'eccezione al generale principio di eguaglianza e quindi, secondo le comuni regole di ermeneutica, non risulta applicabile oltre i casi espressamente previsti dalla legge”*.
48. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia è possibile invocare i diritti fondamentali dell'Unione solo quando il provvedimento contestato ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Il principio di eguaglianza e non discriminazione costituisce uno dei pilastri tanto dell'ordinamento interno (cfr. Cass. S.U. n.13332/2010, Proc. Gen. c/o Corte Suprema Cassazione, principio di diritto enunciato ex art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge in materia di adozione internazionale), quanto dell'Unione, avendo la Corte di Giustizia più volte riconosciuto la diretta applicazione di disposizioni del Trattato tanto nei rapporti **verticali che orizzontali** (cfr. C-281/98, Angonese d.d. 06.06.2000; C-144/2004, Mangold d.d. 22.11.2005; C-388/2007, Age Concern England d.d. 05.03.2009; C.555/2007, Küçükdeveci d.d. 22.01.2010). In particolare, se **nell'impianto originario**

del Trattato di Roma il cittadino extracomunitario non era titolare di diritti specificamente definiti, non avendo la Comunità alcuna competenza in materia di immigrazione, attraverso il Consiglio d'Europa di Tampere del 15-16 ottobre 1999 e con gli artt. 21 e 34 della Carta (alla quale è stata attribuita efficacia giuridica vincolante e non più la natura di fonte ispiratrice dopo la data del 01.12.2009 di entrata in vigore del Trattato di Lisbona), si opera uno **sganciamento dalla cittadinanza di uno degli Stati membri** del concetto di persona o lavoratore titolare di diritti.

49. Nell'ordinamento dell'Unione, dopo la data del **01.12.2009** di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. **Carta di Nizza** dicembre 2000) è **pianamente efficace** e non è più da considerare solo quale mero strumento interpretativo.
50. Il Dlgs. n. 3/2007 è diretto a trasporre nell'ordinamento italiano la direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* di cittadini di **Paesi terzi** soggiornanti di lungo periodo; in particolare, si prevede a favore dei **titolari di carta di soggiorno da almeno 5 anni (lavoratori e non)**, il **divieto di trattamenti differenziati** nelle **prestazioni sociali** e di assistenza nonché **nell'accesso a beni e servizi** a disposizione del pubblico.
51. Il Dlgs. n. 215/2003 è diretto a trasporre nell'ordinamento italiano la direttiva 2000/43/CE, ed è (solo) apparentemente applicabile limitatamente alle discriminazioni su base etnica o razziale; invero sulla base del considerando n. 25 e art. 6 della direttiva (c.d. **clausola di non regresso**), l'attuazione della direttiva comunitaria non può determinare un peggioramento della tutela normativa interna precedente, principio invero recepito dall'art. 2 comma 2° del Dlgs. n. 215/2003 (che fa salva l'applicabilità dell'art. 43 commi 1° e 2° del Dlgs. n. 286/1998). Ne consegue, quindi, la piena operatività tanto delle norme discriminatorie previste dal Dlgs. n. 286/1998 quanto nel Dlgs. 215/2003 di recepimento della direttiva comunitaria, con conseguente **tutela** non solo delle **discriminazioni** su base etnica o razziale ma anche di quelle relative alla **nazionalità**. La direttiva trova, peraltro, applicazione non solo a proposito delle prestazioni sociali minime, ma anche nell'ambito del settore degli aiuti sociali e l'accesso ai beni e ai servizi tra cui gli **alloggi** (cfr. Relazione della Commissione al Consiglio e al parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE d.d. 29.06.2000), novero degli interventi nei quali è sussumibile anche il **sussidio casa**.
52. Va anche evidenziato che nell'ottica del legislatore comunitario la *ratio* della normativa antidiscriminatoria è individuabile non solo nella necessità di **tutelare i diritti fondamentali** dell'individuo al fine di assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti, ma anche quale **fattore economico** di miglior sviluppo, di garanzia dell'**espansione del mercato del lavoro** nonché di un **elevato livello di occupazione e di protezione sociale** e dunque l'aumento della circolazione della ricchezza, del benessere comune, del tenore e della qualità della vita.
53. In tale contesto di oggettiva discriminazione diretta (poiché fondata sul criterio esplicitato della nazionalità) posta in essere nei confronti **di lavoratori extracomunitari soggiornanti di lungo periodo**,

si pone il problema se la normativa in questione, secondo un rapporto di **mezzo a scopo**, in base al criterio di **necessità, adeguatezza e proporzionalità**, sia diretta a tutelare - in un ottica di **bilanciamento** (previsto anche nel considerando (17) della direttiva 2000/43/CE) - diritti e libertà di uguale o superiore dignità, quali quelli di **salvaguardia delle minoranze linguistiche**.

54. Invero la stessa giurisprudenza costituzionale (cfr. s. n. 284/2007) ha affermato che *“le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno .. la non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il **limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona** ... nel caso in cui, in ordine alla portata di dette statuizioni, i giudici nazionali chiamati ad interpretare il diritto comunitario, al fine di verificare la compatibilità delle norme interne, conservino dei dubbi rilevanti, va utilizzato il rinvio pregiudiziale prefigurato dall'art. 234 del Trattato CE.....evidenziando anche che **“la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la rilevanza di detta ultima questione ...”***.
55. In relazione alla teoria dei c.d. “controlimiti”, anche la Corte di Giustizia ha fatto uso del metodo di ponderazione attraverso i criteri della **“necessità”** e della **“proporzionalità”** tra i diritti fondamentali ed altri principi fondanti il diritto dell’Unione, riconoscendo talvolta la maggior forza dei diritti fondamentali (appartenenti invero allo stesso novero di quelli tutelati dal diritto dell’Unione), rispetto alle libertà sancite del Trattato sulla Comunità Europea. Nel **caso Schmidberger** (C-112/00 d.d. 12.06.2003), la Corte ha ritenuto prevalenti le libertà di espressione e di riunione rispetto al principio, anch’esso fondamentale nel sistema comunitario, della libera circolazione delle merci. Nel **caso Omega** (C-36/02 d.d. 14.10.2004), la Corte ha considerato giustificata una limitazione alla libertà di circolazione dei servizi fondata sul rispetto della dignità umana (divieto di sfruttamento di giochi laser comportanti la simulazione di atti di violenza anche omicidiari contro persone).
56. La particolarità della fattispecie è che il bilanciamento deve essere effettuato non fra diritti e libertà ma fra diritti (tutela delle minoranze linguistiche e non discriminazione), entrambi comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati Membri e al diritto dell’Unione.
57. Il rimettente è quindi in dubbio se l’istituto disegnato dall’art. 15 comma 2° Statuto, norma costituzionale che legittima l’adozione di provvedimenti quali quello oggetto della controversia, rappresenti o meno un **“principio fondamentale dell’assetto costituzionale dello Stato”** o invece uno dei tanti modi, non necessariamente il migliore possibile, attraverso il quale dare applicazione in concreto al precetto costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche. Ritiene che, trattandosi di **ipotesi di interpretazione del diritto interno** e non di quello dell’Unione, la definizione di tale incertezza sia rimessa - se l’istituto verrà dalla Corte giudicato in via mediata in contrasto con il diritto dell’Unione e sempre che la Corte di giustizia avvalori la teoria dei cd ”controlimiti” - alla cognizione del Giudice *a quo* e della Corte Costituzionale nazionale all’esito di questo rinvio pregiudiziale.

58. Il Giudice dubita invero che la normativa in esame sia obiettivamente idonea a realizzare la tutela della minoranze linguistiche e la promozione di speciali necessità delle stesse, risolvendosi al contrario in un sistema che sembra privilegiare i diritti dei cittadini comunitari (italiani e non) lungoresidenti (peraltro solo se in regola con le norme sulla dichiarazione linguistica) a discapito dei lavoratori extracomunitari richiedenti a più basso reddito, non essendo, inoltre, individuabile alcuna necessità e proporzionalità nella disparità di trattamento nell'accesso ad un bene primario quale l'abitazione.
59. Senza dubbio, in determinate circostanze possono essere giustificate disparità di trattamento per nazionalità; tuttavia, la giustificazione di una tale discriminazione diretta è ipotizzabile soltanto entro limiti ristretti e deve essere accuratamente motivata, non essendo consentito al legislatore interno permettere a proprio piacimento deroghe al principio di parità di trattamento e svuotare così di significato il divieto di discriminazione, giacché tale facoltà è in contrasto con l'idea stessa di un'Unione europea.
60. Nel caso in esame la stessa allegazione difensiva della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo la quale la proporzionale combinata di cui all'art. 15 comma 2° Statuto di autonomia, è il solo istituto "*idoneo a preservare la pace sociale fra le persone richiedenti un sostegno sociale*", è smentita *de plano* dal chiaro tenore letterale dell'art. 91 l.p. n. 13/1998 (legislazione indubbiamente attuativa della predetta norma di principio) che, enucleando la *ratio legis* della disposizione normativa, evidenzia come il sussidio casa persegua - a prescindere quindi da artificiose esigenze di tutela delle minoranze linguistiche - "*lo scopo di facilitare l'accesso al mercato libero delle locazioni ai locatari meno abbienti*",
61. Anche il sistema di protezione dei diritti che fa riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950, come tradotta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti, ha contribuito, attraverso il **parametro dell'art. 14** (inteso dapprima soprattutto come **clausola di non discriminazione a rinforzo** di almeno un altro diritto violato, e più recentemente come **diritto autonomo**), ad un approfondimento dei significati del divieto di discriminazione, anche in materia di diritti sociali. L'art. 14 vieta **discriminazioni** fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, **l'origine nazionale o sociale**, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita. Il Protocollo aggiuntivo n. 12 alla CEDU (firmato a Roma il 04.11.2000 ed entrato in vigore il 04.11.2000), ha esteso, in base all'art. 1, il divieto di discriminazione non più solo alle libertà riconosciute dalla CEDU, ma anche ai **diritti riconosciuti dal diritto nazionale**, sulla base di qualsiasi motivo e da parte di qualsiasi autorità pubblica. In particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo ha da tempo (quanto meno dalla sentenza del 16 settembre 1996, *Gaygusuz c. Austria*) enucleato il principio, desunto direttamente dall'art. 14 CEDU, per cui ciascuno ha diritto ad usufruire della **distribuzione di beni o benefici pubblici** aventi rilievo anche economico senza subire discriminazioni che non dipendano dal corretto svolgimento delle finalità pubblicistiche perseguite.
62. Nell'ordinamento nazionale, la Corte Costituzionale con le sentenze "gemelle" n. 348 e 349 del 2007 (precedenti alla data del 1 dicembre 2009 di entrata in vigore del Trattato di Lisbona) e con interventi più recenti (s. 331/2009 d.d. 26.11.2009, n. 93/2010 d.d. 12.03.2010), ha stabilito che l'incompatibilità della

norma interna con una norma CEDU **non consente la disapplicazione** della prima (principio confermato da Corte Cost. n. 306/2008 e n. 311/2009) ma impone al giudice *a quo* di **sollevare incidente di costituzionalità** (per violazione dell'art. 117 comma 1° Cost.), qualora non sia possibile rispettare la CEDU in applicazione del **principio dell'interpretazione conforme**. La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Pen n. 20514/2010 d.d. 28.04.2010) ha fatto talora diretta applicazione dell'art. 3 CEDU, individuando a carico di ogni organo giurisdizionale nazionale competente a deliberare decisioni che comportano trasferimenti di persone verso paesi ove vi sia il rischio di attuazione di pene o trattamenti inumani o degradanti un precipuo dovere a carico di adottare un'appropriata misura di sicurezza diversa dall'espulsione. Altre volte (cfr. Cass. Sez. Pen. ord. n. 4325 d.d. 11.11.2009) ha invece sollevato questione di costituzionalità, come nel caso dell'art. 4 della legge 1423/1956 e dell'art. 2-ter della l. 575/1985 nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione in sede di legittimità si svolga in pubblica udienza.

63. E' indubbio che la normativa in esame riguardante il sussidio casa non sia suscettibile di interpretazione conforme non solo ai principi dell'Unione ma nemmeno a quelli della CEDU.
64. Il rimettente dubita quindi se in caso di conflitto fra norma interna e CEDU il richiamo operato dall'art. 6 TUE alla CEDU, che ne ha comporto l'incorporazione nell'ordinamento dell'Unione sebbene in **difetto di adesione nelle forme ex art. 218 TFUE**, obblighi il Giudice nazionale a **disapplicare** la norma interna incompatibile con le disposizioni CEDU (nella specie rappresentate dall'art. 14 e dall'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12) poiché dotata di efficacia diretta, senza sollevare previamente questione di costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale nazionale.
65. Sulla base della costante e risalente giurisprudenza comunitaria che ha sancito che *«i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza»*, ispirandosi *«alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito»*, sembra al giudicante preferibile la soluzione per la quale, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il rispetto dei diritti fondamentali si impone sia all'Unione che direttamente ai suoi Stati membri, nel senso che il Giudice nazionale ne debba fare diretta applicazione nelle controversie **non solo secondo il limitato significato dell'interpretazione conforme del diritto interno alla norma di principio**, ma anche nel senso più pieno **dell'immediata applicazione diretta**, quanto meno in relazione al divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità qui in esame, giacché **canone precettivo di per sé che non necessita di alcuna concreta specificazione**. Elementi utili anche se non del tutto univoci sulla possibilità di applicazione diretta dell'art. 14 CEDU possono essere desunti dal contenuto delle conclusioni rassegnate dall'avvocato generale nella causa Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL (C-236/09, A.G. Kokott d.d. 30.09.2010), relativa a discriminazioni di genere nella valutazione dei rischi nei contratti di assicurazione sulla vita. Le medesime considerazioni si traggono dalla piana lettura delle conclusioni rassegnate dall'avvocato generale nella causa Zambrano (C-34/09, A.G. Sharpston d.d.

30.09.2010), in relazione al diritto fondamentale alla vita familiare tutelato anche dall'art. 8 della CEDU.

66. Il rimettente dubita, inoltre, sulla portata e sull'ampiezza dei poteri del giudice nella rimozione della discriminazione. Il **ricorrente in uno con le associazioni intervenute** domanda testualmente di *“prorogare con i provvedimenti opportuni i termini per depositare ulteriori istanze di sussidio casa per il periodo 2009 e 2010”*.
67. La disciplina in esame appare discriminatoria non solo con riferimento alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente (extracomunitario titolare di permesso di soggiorno residente nel territorio provinciale da più di 5 anni ed occupato stabilmente da almeno 3 anni), ma anche di tutti i lavoratori extracomunitari titolari di carta di soggiorno, per i quali il beneficio è stato negato a causa dell'esaurimento dei fondi destinati al gruppo extracomunitari. Dubbi di compatibilità sussistono inoltre in relazione alla posizione dei cittadini extracomunitari bisognosi non in possesso dei requisiti di residenza e/o di lavoro.
68. La normativa appare, inoltre, non rispettosa di numerosi principi dell'Unione posti a favore dei cittadini comunitari. Le limitazioni previste all'accesso del sussidio casa per i cittadini comunitari (italiani e non) che non soddisfanno al requisito alternativo della residenza storica o del posto di lavoro nel territorio provinciale da almeno 5 anni ovvero che rispettando tali requisiti non hanno reso la dichiarazione di appartenenza o aggregazione etnica, appaiono adottate in violazione oltre che degli art. 2 e 6 TUE, degli artt. 18, 45, 49 TFUE, che vietano discriminazioni, ostacoli nella libera circolazione delle persone e dei lavoratori e nella libertà di stabilimento nei confronti di tutti i cittadini comunitari (italiani e non). Secondo una giurisprudenza costante, siffatte discriminazioni possono essere giustificate unicamente sulla base di deroghe espresse del Trattato che, come già evidenziato, non sono mai state pattuite all'atto dell'adesione dell'Italia all'Unione. Anche il regolamento comunitario n. 1612/1968 d.d. 15.10.1968 stabilisce il principio di parità di trattamento per tutti i lavoratori cittadini dell'Unione compresa la materia di vantaggi sociali.
69. La chiusura del modello statico sudtirolese alle dinamiche evolutive paneuropee, all'interno fra l'altro di una delle zone nevralgiche di sviluppo dell'Unione collocata lungo il corridoio del Brennero, contrasta con le esigenze di integrazione, multiculturalità e tutela multilivello dei diritti che deve essere garantita, a prescindere dalla nazionalità, a tutte le persone. Del tutto anacronistico e lesivo della dignità della persona umana - valore fondante tanto del diritto comunitario (artt. 1 e 34 Carta) che della Costituzione repubblicana (art. 2 Cost.) - appare il principio di riconoscere i diritti e ripartire le risorse attraverso la lente di ingrandimento dell'appartenenza linguistica e la pretesa di cristallizzare *sine die* lo *status quo*, proprio quando innumerevoli nuove culture, nuove lingue, nuovi costumi domandano ingresso nel territorio dell'Unione. La cristallizzazione dei diritti dei gruppi linguistici, può giustificare “zone franche” nell'ordinamento dell'Unione e nazionale tali da annichilire o limitare i principi universali di eguaglianza e parità delle persone ?
70. Abnorme e in palese contrasto non solo con qualsiasi minimo principio di civiltà giuridica ed, in particolare, con la tutela della dignità della persona umana, ma anche con il comune buon senso inscritto

nella coscienza di ogni individuo, sembra poi la pretesa di imporre ai cittadini comunitari non italiani, quale prerequisite per accedere alle prestazioni sociali, l'obbligo di rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica a gruppi ai quali sono, non solo per lingua, ma anche per tradizione e cultura affatto estranei. Per quale interesse meritevole di tutela, francesi, inglesi, svedesi, cechi, polacchi ecc., devono dichiararsi o aggregarsi al gruppo linguistico italiano, tedesco, ladino per potere accedere alle prestazioni sociali?

71. Il giudice pertanto dubita se il *dictum* giudiziale deve limitarsi a sanare l'eventuale discriminazione subita *uti singuli* dal ricorrente o se invece il provvedimento deve essere diretto a reprimere l'intera condotta discriminatoria posta all'attenzione del giudicante da estendersi, quindi, a favore di tutti i destinatari della discriminazione, cittadini extracomunitari e comunitari (italiani e non).
72. Infatti il considerando 26) e l'art. 15 della direttiva 2000/43/CE, prescrivono che le sanzioni da irrogare devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il **combinato disposto** delle norme di trasposizione interna consente al giudice, tanto nei giudizi collettivi (art. 44 del Dlgs. n. 286/1998, sulla base della **clausola di non regresso** di cui all'art. 6 direttiva e art. 2 comma 2° della norma di trasposizione interna) quanto in quelli individuali (art. 4 del Dlgs. n. 215/2003), di ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e **adottare ogni altro provvedimento idoneo**, secondo le circostanze, a **rimuovere gli effetti della discriminazione** o dell'atto discriminatorio ove ancora sussistente nonché, **al fine di impedirne la ripetizione**, di disporre entro il termine fissato nel provvedimento **un piano di rimozione** delle discriminazioni accertate e di **ordinare la pubblicazione** del provvedimento a spese del convenuto su un quotidiano di tiratura nazionale.
73. In particolare la locuzione "**sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive**", sembra riferibile non al solo risarcimento del danno ma anche alla **rimozione degli effetti** e all'adozione di un **efficace piano di rimozione**. Infatti secondo la normativa di recepimento il piano di rimozione può essere adeguatamente pubblicizzato mediante la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale, quale forma di tutela in forma specifica, anche all'evidente fine di portare a conoscenza di tutti i destinatari della discriminazione l'intervento giudiziale di rimozione della discriminazione e dei relativi effetti.
74. La violazione del principio di non discriminazione sembra pretendere sulla base dei principi del diritto dell'Unione, l'obbligo di ripristinare lo *status quo ante* rimuovendo gli effetti della discriminazione non solo a favore delle persone non identificabili (cfr. C-54/07, Feryn - relativa a dichiarazioni pubbliche di intenti da parte del datore di lavoro di non volere assumere persone alloctone – nella quale si è precisato che "l'art. 15 della direttiva 2000/43 prescrive che, anche qualora non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare [ndr. porre fine alla discriminazione, ordinare la pubblicazione della decisione, infliggere una sanzione pecuniaria] in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive) ma a *fortiori* di quelle – come nel caso di specie - certamente identificabili.
75. E' infatti emerso che per l'anno 2009 sono state dichiarate inammissibili o comunque respinte le seguenti

tipologie di domande sussidio casa: trecentottantuno (**381**) domande di cittadini extracomunitari perché i fondi erano esauriti; ventotto (**28**) domande perché proposte da cittadini extracomunitari non in possesso del requisito della residenza da almeno 5 anni e dell'aver svolto attività lavorativa nella provincia per almeno tre anni; trentasei (**36**) domande perché proposte da cittadini comunitari (italiani e non) non in possesso del requisito della residenza da almeno 5 anni o dell'aver svolto attività lavorativa nella provincia per almeno tre; venticinque (**25**) domande perché proposte da cittadini comunitari (italiani e non) non in regola con la dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica. Sono state liquidate poi solo parzialmente per esaurimento fondi stanziati per l'anno 2009, trecento (**306**) domande di rinnovo di cittadini non comunitari, nel senso che ai richiedenti non sono state corrisposte alcune mensilità (da una a tre secondo i casi).

76. Va infine segnalato che, l'interpretazione del diritto dell'Unione nel senso della sufficienza per risolvere il caso di specie, della rimozione della discriminazione nei soli confronti del ricorrente o dei cittadini residenti extracomunitari, accogliendo la richiesta attorea *“di prorogare con i provvedimenti amministrativi opportuni i termini per depositare ulteriori istanze di “sussidio casa” in relazione al periodo 2009 e 2010 e se necessario 2010”* senza nel contempo intervenire sull'obbligo imposto ai cittadini comunitari residenti (italiani e non) di rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica, legittimerebbe un'ingiustificata **discriminazione alla rovescia** vietata non solo dal diritto dell'Unione ma anche nell'ordinamento interno dall'art. 3 Cost. Infatti i cittadini comunitari (italiani e non) non in regola con tale dichiarazione sarebbero trattati in maniera meno favorevole rispetto ai cittadini non comunitari. Inoltre per i cittadini comunitari rimarrebbe applicabile il meccanismo della proporzionale combinata mentre per soli cittadini extracomunitari residuerebbe quale unico requisito per accedere al beneficio del sussidio casa lo stato di bisogno.
77. Su tutti i profili di contrasto, **rilevanti** per la decisione della causa, appare quindi **necessario** acquisire elementi di interpretazione attinenti al diritto dell'Unione che consentano di pronunciarsi in maniera che si pervenga ad **un'interpretazione uniforme ed unitaria dei principi di non discriminazione e di uguaglianza** nonché sull'**estensione dei poteri ripristinatori e sanzionatori attribuiti al Giudice**, avuto riguardo alla particolare legislazione nazionale di rango costituzionale relativa all'Alto Adige/Südtirol posta a tutela delle minoranze linguistiche nonché alla pregnanza e diffusività dell'accertanda condotta discriminatoria.
78. Per gli esposti motivi la questione di compatibilità della predetta disciplina con i principi del diritto dell'Unione e, in particolare, con le disposizioni del TUE, TFUE, della Carta indicate e con gli obiettivi delle direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, non è manifestamente infondata e dalla sua risoluzione dipende la decisione della causa secondo tutti gli aspetti e profili evidenziati.
79. Le stesse indicazioni procedurali provenienti dalla Corte di Giustizia (cfr. Punto 26 “Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'UE” C 297/2 in GUUE d.d. 05.12.2009) evidenziano come il Giudice nazionale, nonostante la sospensione del procedimento, rimanga competente ad adottare

provvedimenti cautelari e non solo nell'ipotesi diversa dalla presente di rinvio per esame di validità di un atto dell'Unione.

80. Ritiene il giudicante opportuno allo stato nonostante tutti i dubbi interpretativi evidenziati – dichiarata ai sensi dell'art. 44 del Dlgs. n. 286/1998 la propria giurisdizione (esclusiva) in materia di condotta discriminatoria (atto incidente peraltro nell'alveo dei diritti fondamentali primari ed assoluti dell'individuo) nonché ai sensi dell'art. 442 c.p.c. la propria competenza funzionale rientrando il beneficio negato nel paradigma degli istituti di assistenza obbligatoria – riconoscere in via cautelare al Kamberaj trattandosi di **lavoratore soggiornante di lungo periodo**, in applicazione degli artt. 2 e 6 TUE, degli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, degli artt. 14 e 1 prot. 12 CEDU, degli artt. 9, 43 e 44 del Dlgs. n. 286/1988, dell'art. 2 del Dlgs. n. 215/2003, il beneficio del sussidio casa per i mesi da ottobre 2009 a giugno 2010 pari ad € 453,62 mensili, onere da porre interinalmente a carico della convenuta Provincia Autonoma di Bolzano, riservandosi all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ogni ulteriore statuizione sull'adozione e/o sulla misura di idoneo piano di rimozione e sull'eventuale estensione della pronuncia di condanna all'altra convenuta IPES nonché sulle spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, gli artt. 14 e 1 prot. 12 CEDU, gli artt. 9, 43 e 44 del Dlgs. n. 286/1988, l'art. 2 del Dlgs. n. 215/2003, in accoglimento dell'istanza di condanna formulata anche in via d'urgenza da Kamberaj Servet,

ordina

alle convenute di cessare la condotta discriminatoria serbata nonché alla Provincia Autonoma di Bolzano di corrispondere al ricorrente l'importo di € 453,62 mensili maturati da ottobre 2009 a giugno 2010 a titolo di sussidio casa.

Prescrizione giudiziale munita - ai sensi dell'art. 44 comma 8° del Dlgs. n. 286/1998 - della sanzione penale comminata *ex art.* 388 comma 1° c.p..

Visto l'art. 3 della l. n. 204 del 13.03.1958 e l'art. 267 TFUE, in accoglimento dell'istanza formulata da Kamberaj Servet,

sospende

il presente procedimento;

dispone

la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia autentica della presente ordinanza e degli scritti difensivi delle parti, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, perché la stessa voglia valutare le seguenti:

questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio di primazia (*principe de primauté*) del diritto dell'Unione impone al Giudice nazionale di dare piena ed immediata attuazione alle norme dell'Unione provviste di efficacia diretta, disapplicando norme interne in conflitto con il diritto dell'Unione anche se adottate in attuazione di principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato membro.

- 2) Se in caso di conflitto fra norma interna e CEDU il richiamo operato dall'art. 6 TUE alla CEDU, impone al Giudice nazionale di dare diretta applicazione all'art. 14 ed all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12, disapplicando la fonte interna incompatibile, senza dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale.
- 3) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) quale quella contenuta nel combinato disposto degli artt. 15 comma 3° del d.p.r. n. 670/1972, degli artt. 1 e 5 della l.p. n. 13 del 1998 nonché nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1865 del 20.07.2009, nella parte in cui per i benefici considerati ed in particolare per il c.d. "sussidio casa" attribuisce rilevanza alla nazionalità riservando ai lavoratori residenti soggiornanti di lungo periodo non appartenenti all'Unione ovvero agli apolidi un trattamento peggiorativo rispetto ai cittadini residenti comunitari (italiani e non).

Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

- 4) Se in caso di violazione di principi generali dell'Unione quali il divieto di discriminazione e l'esigenza di certezza del diritto, in presenza di una normativa nazionale attuativa che permette al giudice di "*ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze e gli effetti della discriminazione*" nonché impone di "*ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti*" e consente di ordinare "*al fine di impedirne la ripetizione, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate*", l'art. 15 della direttiva 2000/43/CE, nella parte in cui prevede che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere, fra le discriminazioni accertate e gli effetti da rimuovere, anche al fine di evitare ingiustificate discriminazioni alla rovescia, tutte le violazioni incidenti sui destinatari della discriminazione, anche se non siano parti della controversia.

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:

5. Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che richiede ai soli cittadini extracomunitari e non anche ai cittadini comunitari (italiani e non), parificati solo in ordine all'obbligo di residenza nel territorio della provincia superiore a 5 anni, il possesso dell'ulteriore requisito di 3 anni di attività lavorativa per accedere al beneficio del sussidio casa.
6. Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. 1, 21, 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che prevede per i cittadini comunitari (italiani e non) l'obbligo di rendere dichiarazione ovvero aggregazione etnica ad uno dei tre gruppi linguistici presenti in Alto Adige/Südtirol per accedere al beneficio del sussidio casa.
7. Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. 21 e 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che impone

ai cittadini comunitari (italiani e non) l'obbligo di residenza ovvero di lavoro nel territorio provinciale da almeno 5 anni per accedere al beneficio del sussidio casa.

Il Giudice nazionale indica quale riferimento per le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* i seguenti indirizzi di p.e.: lorenzo.puccetti@giustizia.it; lavoro.tribunale.bolzano@giustizia.it.

Si comunichi alle parti nonché alla cancelleria della Corte di Giustizia L-2925 Lussemburgo (tel. +352 4303-1) mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Bolzano, mercoledì 24 novembre 2010

Il Giudice del lavoro

Dott. Lorenzo Puccetti

ALLEGATI:

➤ Copia degli atti di parte compreso il verbale di udienza.